

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

## Le regie Costituzioni universitarie del 1772

### **This is the author's manuscript**

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/121018> since

*Publisher:*

Università degli Studi di Torino

*Terms of use:*

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

## LE REGIE COSTITUZIONI UNIVERSITARIE DEL 1772

*Alberto Lupano*

Vittorio Alfieri, nella propria autobiografia, non tralasciava l'occasione di ricordare che il regno di Sardegna era il più piccolo per estensione tra i reami europei del Settecento e, anche a causa di questa circostanza, giustificava il proprio rifiuto di mettersi al servizio del suo sovrano. Eppure proprio il piccolo Stato sabauda — attraverso l'opera di Vittorio Amedeo II — fu il primo nell'Europa cattolica a realizzare una riforma della didattica che instaurò un nuovo regime scolastico uniforme e del tutto amministrato dall'autorità civile. La scuola, resa pubblica e di Stato, fu rinnovata a tutti i livelli: dalle scuole primarie di grammatica, umanità e retorica (accostabili alle elementari e alle medie di oggi), alla filosofia (più o meno corrispondente al nostro liceo), fino all'Università.

Vittorio Amedeo II provvide a grandi innovazioni nella legislazione (soprattutto con le due edizioni — del 1723 e 1729 — della consolidazione intitolata *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il re di Sardegna*) e nelle più importanti strutture della pubblica amministrazione. Fissando l'interesse sul rinnovamento didattico è tuttavia opportuna qualche riflessione particolare, poiché egli riuscì a sottrarre l'organizzazione scolastica al controllo della Chiesa e alla gestione attuata dagli ordini regolari e in specie dalla Compagnia di

Gesù, così da affermare il principio del monopolio dello Stato sull'educazione pubblica in area subalpina.

Il sovrano riformatore iniziò il suo attacco alla scuola tradizionale dopo aver ottenuto il titolo di re di Sicilia, circostanza che gli aveva permesso di entrare in contatto anche con il giurisdizionalismo praticato nell'isola, influenzato dal regalismo spagnolo, e di avvalersi, pure a Torino, dell'opera di due intelligenti collaboratori siciliani: Francesco D'Aguirre e Niccolò Pensabene.

Questi, entrambi giuristi anticurialisti e sensibili al giansenismo, gettarono le basi del nuovo sistema scolastico sabauda, influenzando radicalmente i primi interventi normativi del re dal 1719 al 1724. Il coraggioso progetto teorico dei consiglieri siciliani fu completato successivamente, sulla linea giurisdizionalista tracciata specialmente dal D'Aguirre, grazie all'intervento del conte Carlo Luigi Caissotti, compilatore della nuova legislazione universitaria emanata nel 1729.

L'inizio dell'opera di innovazione delle istituzioni scolastiche si ebbe con le regie patenti del 24 marzo 1719 che eliminavano i collegi universitari di Mondovì — tra l'altro riconosciuti e legittimati da numerosi provvedimenti pontifici — fino ad allora abilitati a rilasciare i gradi accademici dopo che, nel 1566, la sede

universitaria era stata trasferita a Torino. Successivamente videro la luce tre corpi normativi specifici per l'Ateneo torinese: le *Costituzioni* universitarie promulgate il 25 ottobre 1720, a cui seguirono le *Addizioni* del 29 ottobre 1721, e le norme sull'Università degli studi inserite all'interno delle *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il re di Sardegna*, emanate il 20 agosto 1723, integrate, per la disciplina dell'istruzione, dal regio editto del 27 giugno 1724 sugli esami finali di licenza e dottorato. In questa prima fase dell'opera di rinnovamento, il controllo dell'Ateneo era affidato ad un Consiglio di riforma, formato da quattro riformatori, nominati dal re, deputati all'assunzione dei docenti e a vigilare sui programmi e sulla tutela delle prerogative sovrane, con a capo un conservatore e un avvocato fiscale che aveva anche funzioni di censore sui testi. Il rettore veniva eletto annualmente dagli studenti e sorvegliava la loro condotta. Le facoltà restavano quelle tradizionali: teologia, giurisprudenza, medicina, filosofia e arti. Per comprendere i meccanismi di assetamento iniziale degli studi, la gradualità di certi passaggi, le incertezze nell'avviare la struttura amministrativa della nuova Università subalpina, può essere significativo verificare che nella normativa del 1720 sono previsti due gradi accademici: licenza e dottorato oltre al magistero in filosofia e arti. Nelle *Addizioni* del 1721 si aggiungono per ogni Facoltà il baccellierato, conseguibile con un esame sostenuto dopo il primo anno, e il titolo di dottore collegiato. Quest'ultimo richiedeva la frequenza di un corso speciale, era assegnato dopo il conferimento del normale titolo dottorale e consentiva l'ingresso nel collegio dei dottori delle Facoltà di teologia, leggi e medicina. Essi preesistevano alla riforma amedeana e riunivano tutti i docenti. Persero buona parte dell'importanza primitiva quando, con Vittorio Amedeo II, lo Stato – e non più il corpo accademico – decise la nomina dei professori; tuttavia, l'ammissione al collegio costituiva un riconoscimento prestigioso, perché il numero

dei componenti era limitato a ventiquattro dottori, i quali potevano eventualmente supplire i professori, presenziare agli esami e alle sessioni di laurea, e godere delle relative propine.

Con le *Costituzioni* del 1723 si assiste di nuovo ad un cambiamento nei gradi, che diventano quattro per ogni Facoltà: magistero delle arti, baccellierato, licenza e dottorato. Soltanto nelle *Costituzioni* del 1729 si stabilì un assetto definitivo: nella Facoltà teologica sarebbero stati assegnati tre gradi, cioè baccellierato, licenza e dottorato; due nella Facoltà di leggi e di medicina: licenza e dottorato; uno solo, il magistero, nella Facoltà di filosofia e arti.

La sperimentazione legislativa doveva riflettere in buona misura la ricerca – e la difficoltà – pratica di fornire un assetto idoneo al buon funzionamento degli apparati preposti all'istruzione: si comprende così la necessità di cambiamenti repentini, di addizioni o di ritocchi ad una normativa elaborata in fretta, bisognosa di assestamenti e verifiche.

L'insieme di queste prime, pionieristiche norme fornì lo schema e il successivo modello di sviluppo all'attività riformatrice sabauda in ambito scolastico, che giunse a compimento con le *Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino* del 1729 predisposte dal Caissotti.

Esse affiancavano, specificamente per il settore didattico, le *Leggi e Costituzioni di sua maestà il re di Sardegna*, dette correntemente Regie *Costituzioni*, emanate nello stesso anno per modificare e rinnovare il precedente omonimo corpo legislativo generale risalente al 1723. Le nuove *Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino* e i relativi *Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino* sanciscono una riforma globale non solo dell'Ateneo ma di tutta la pubblica istruzione, subordinata gerarchicamente all'Università (per il profilo amministrativo, disciplinare e didattico), e segnano davvero il culmine della notevole riforma scolastica di Vittorio Amedeo II. Quanto al metodo legislativo, si deve rile-

vare che il sovrano – al contrario di quanto era accaduto nel 1723 – in questa occasione scelse di separare la legislazione scolastica – assegnandole una autonoma sede normativa – dalla legislazione generale per gli Stati di Terraferma contenuta nelle *Leggi e Costituzioni di sua maestà il re di Sardegna* emanate contemporaneamente.

Con le nuove disposizioni ogni scuola, primaria o superiore, fu sottoposta al controllo del Magistrato della Riforma, che sostituiva il conservatore previsto in precedenza. Il Magistrato era un organo collegiale formato dal gran cancelliere del regno, il più elevato funzionario dello Stato, dai presidi delle Facoltà accademiche, da un assessore e da un segretario. Il Magistrato vigilava sull'osservanza delle *Costituzioni* universitarie e sulle dottrine insegnate, badando specialmente che non fossero contrarie alla religione o ai diritti regi; sorvegliava professori e studenti, risolvendo le eventuali controversie; proponeva al re le nomine dei nuovi docenti e i regolamenti per la gestione dell'Università. Inoltre poteva assistere a tutte le lezioni tenute nell'Ateneo.

Il gran cancelliere che presiedeva il consesso era superiore per autorevolezza anche al cancelliere dell'Università (carica che restava per tradizione, sebbene priva di poteri effettivi, all'arcivescovo di Torino), rispondeva direttamente al re ed era considerato un suo diretto rappresentante.

L'assessore, eletto per tre anni, aveva funzioni di controllo, e, soprattutto, esercitava la speciale giurisdizione 'interna' caratteristica dell'Università fin dal medioevo: giudicava le cause civili e penali riguardanti i membri dell'Università (sostituendo in questo compito il conservatore, soppresso).

Le nuove Costituzioni sancivano il monopolio del potere civile e dell'Università torinese, la sola degli Stati di terraferma del regno, sull'insegnamento. Infatti si vietava a chiunque di svolgere corsi pubblici di scienze ed arti spiegate nell'Università. Inoltre si stabiliva: che sarebbero stati ammessi ai corsi accademici solo

gli studenti che avevano frequentato in precedenza scuole di Stato; che nessuno avrebbe potuto insegnare pubblicamente senza avere ottenuto i gradi accademici nell'Ateneo e senza il permesso del Magistrato della Riforma. Tale norma, evidentemente lesiva della libertà d'insegnamento invocata dalla Chiesa, riuscì di fatto ad eliminare tutte le scuole ed i collegi in precedenza gestiti dai religiosi. Tuttavia il re prevedde espressamente – ché in caso contrario la rottura con la tradizione cattolica sarebbe stata clamorosa – la possibilità per gli ecclesiastici secolari e regolari di insegnare ai rispettivi novizi.

A capo delle quattro Facoltà (teologia, giurisprudenza, medicina, arti) stavano i rispettivi presidi con compiti di governo e di sorveglianza: spettava a loro anche l'esame dei libri da stamparsi o destinati alla vendita al pubblico, previo permesso del gran cancelliere.

Per accogliere studenti particolarmente validi fu istituito il Collegio delle Province. Degli appositi *Regolamenti per li collegj degli scolari delle provincie eretti da sua maestà in Torino* furono preparati e pubblicati nel 1729 al fine di disciplinare la vita dei convittori.

Una significativa novità si trova nella norma con cui i professori torinesi, a partire dal 1729, furono dichiarati inamovibili dalla cattedra, "salvo che per notabili mancamenti se ne rendessero indegni". Il giudizio sulla rimozione dei docenti spettava esclusivamente al sovrano, che decideva su segnalazione del Magistrato della Riforma. In rarissimi casi i professori furono sollevati dal loro incarico durante il Settecento; risultano particolarmente clamorosi gli episodi che coinvolsero i docenti di diritto canonico e che si giustificarono soprattutto in base a ragioni di calcolo politico e sull'esigenza di mantenere buoni rapporti con la Santa Sede in alcune circostanze: Francesco Antonio Chionio nel 1754 fu rimosso dalla cattedra di decretali per aver esposto nelle lezioni un trattato *De regimine Ecclesiae* nel quale, seppure fra molte incertezze e oscillazioni dottrinali, enunciava un sistema teorico di

giurisdizionalismo radicale; analoga sorte ebbero Giovanni Battista Agostino Bono, tra i successori del Chionio nel corso di decretali e Innocenzo Maurizio Baudisson, docente di istituzioni del diritto canonico, entrambi allontanati nel 1797 a causa del loro pensiero anticurialista e giurisdizionalista.

La retribuzione dei docenti, almeno all'inizio, non veniva fissata dalle Costituzioni, ma, seguendo un uso antico, già caratteristico delle Università medievali, basato anche sulla fama e sul merito personali, era assegnata ad ogni professore nella patente di nomina emanata dal sovrano. Gli stipendi accademici torinesi non erano particolarmente alti, specie se rapportati ad altri contemporanei, e, dunque, la situazione finanziaria non era delle più vantaggiose: ad esempio è abbastanza caratteristica la serie di lamentele espresse in merito dal canonista Mario Agostino Campiani a partire dal 1720. Tuttavia, gli insegnanti integravano lo stipendio con le propine – somme di denaro versate dallo studente agli esami o alla laurea – ed altri emolumenti, non escluse gratificazioni ulteriori elargite dalla benevolenza del sovrano. In genere si può affermare che, a metà Settecento, un docente ordinario conseguiva una retribuzione media di circa milletrecento lire annue, a cui si potevano aggiungere sei o settecento lire di emolumenti 'incerti'.

Nei *Regolamenti* annessi alle Costituzioni si fissavano le modalità necessarie per l'esecuzione di tutte le norme previste dalle *Costituzioni*: gli obblighi religiosi ai quali studenti e professori universitari e delle altre scuole inferiori dovevano adempiere puntualmente; le procedure per l'elezione del rettore, nominato dal re tra quattro laureati designati da dodici consiglieri eletti dagli studenti. Inoltre le insegne del rettore e quelle dei professori e dottori dei collegi, gli orari delle lezioni, le materie d'insegnamento tanto dei corsi accademici, quanto di quelli delle scuole inferiori; le prescrizioni per la collazione dei gradi accademici, per l'ingresso nei collegi dei dottori, le regole sulle matricole, il calendario scolastico; tra l'altro si

proibiva l'espatrio per studiare all'estero.

In più si davano tutte le disposizioni necessarie per la didattica nelle scuole inferiori all'Università, cioè in quei collegi istituiti nei centri maggiori dove si sarebbe insegnata umanità, grammatica, retorica e filosofia, la frequenza dei quali era obbligatoria – e andava dimostrata all'immatricolazione – per aver accesso all'Università.

Anche successivamente il modello scolastico tracciato da Vittorio Amedeo II per gli Stati di Terraferma fu lasciato quasi del tutto inalterato. Evidentemente se ne era riconosciuta l'opportunità per il regno, l'utilità a formare, in coloro che frequentassero specialmente la Facoltà giuridica, i funzionari destinati alle carriere amministrative del regno.

Tuttavia si impose la necessità di una nuova legislazione, la quale, con ritocchi e aggiornamenti, peraltro minimi, fosse in grado di adeguarsi ai tempi e potesse raccogliere in una sola consolidazione la normativa successivamente pubblicata in provvedimenti singoli.

È noto che Carlo Emanuele III riformò la consolidazione legislativa generale del padre: nel 1770 fece pubblicare una ulteriore edizione delle *Leggi e Costituzioni di sua maestà il re di Sardegna*, che apportava al diritto sabaudo qualche novità rispetto alla consolidazione precedente del 1729.

Allo stesso modo il re dispose, subito dopo, per le norme scolastiche, su suggerimento del conte Caissotti, il quale aveva governato l'Università torinese per trentanove anni. Il testo legislativo venne approntato dal censore accademico, Vittorio Amedeo Didier.

Il 9 novembre 1771 vennero approvate dal re le *Costituzioni di sua maestà per l'Università di Torino*; nel frattempo alcuni consiglieri del sovrano suggerirono diverse modifiche al testo, così che, il 14 marzo 1772, Carlo Emanuele III sottoscrisse una nuova, definitiva versione di queste *Costituzioni*, mantenendo però ufficialmente la data del 9 novembre 1771. Queste disposizioni scolastiche furono pubblicate nella primavera del 1772 e rimase-

ro in vigore fino alla dominazione francese sugli Stati sabaudi; ripristinate dalla Restaurazione, proseguirono a disciplinare l'Università subalpina fino alle riforme attuate da Cesare Alfieri di Sostegno a partire dal 1846.

Nel proemio alle nuove *Costituzioni* lo stesso Carlo Emanuele III riconosce che "faceva uopo che quanto fu [...] prescritto per gli studj in qualche modo variato si riordinasse, e riducesse a compimento". È evidente il desiderio di lasciare inalterata la sostanza delle riforme amedeane, pur con l'aspirazione a completarle meglio.

Il volume originale, edito dalla Stamperia reale di Torino, contiene sia le *Costituzioni*, sia i *Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino*. I due corpi legislativi sono composti su due colonne per pagina, in italiano e in francese.

È bene esaminare da vicino il testo oggi ripubblicato dal Magnifico Rettore Rinaldo Bertolini, pur nella consapevolezza che esso apporta varianti minime alle disposizioni precedenti, solo a causa di un aggiornamento della materia. Nel complesso risulta suddiviso in diciassette titoli, a loro volta scanditi in capi. Le *Costituzioni scolastiche del 1729* avevano solo XI titoli suddivisi in capi.

Si inizia con le disposizioni che disciplinano il Magistrato della Riforma (tit. I, cap. I-V), che rimane il supremo organo di controllo dell'apparato scolastico e dell'Ateneo torinese, con le cariche già previste in passato: gran cancelliere, quattro riformatori, un censore, un segretario. Seguono le norme sul rettore e sui suoi consiglieri (tit. II) non che sui professori delle singole Facoltà, per i quali prosegue la disciplina precedente; (tit. III, cap. I-IV). Agli studenti è riservato il titolo IV, mentre il successivo titolo determina i gradi accademici e la loro collazione nelle Facoltà (tit. V, cap. I-IV). Collegati al regime riguardante professori ed allievi sono poi altre norme: il titolo XI, che impone la frequenza della cappella universitaria, le funzioni a cui debbono partecipare sia il corpo docente sia la scolaresca; il titolo XII,

riguarda oltre ai servizi di tesoreria e alle mansioni dei bidelli, anche il funzionamento della biblioteca e del museo universitario, una novità rispetto al passato; il museo consisteva in una serie di locali dove, oltre a 'marmi' dell'antichità romana, si custodivano "medaglie acquistate in gran numero e varj frammenti d'antichità"; dalla descrizione legislativa il museo sembra una via di mezzo tra la raccolta erudita e la Wunderkammer rinascimentale: infatti la sua fruizione è limitata ad una cerchia selezionata di visitatori ed esso sarà aperto solo quando "qualche letterato, o nobile forestiere mostrerà il desiderio di vederlo o per tale fine si presenteranno altre persone distinte e ben conosciute".

Il titolo XIII è dedicato ai privilegi del personale universitario e degli studenti: si tratta in parte di nozioni cerimoniali, in parte di sostanziose esenzioni fiscali e di foro; tuttavia sono permesse ancora – e oggi appaiono particolarmente odiose – alcune esazioni vessatorie a carico della comunità ebraica, dei venditori di carta e dei librai. A tutela da immissioni acustiche, il capitolo 17 proibisce "a chiunque di esercitare nel palazzo dell'Università e tutt'all'intorno di esso qualsivoglia mestiere di strepito".

L'organizzazione del Collegio delle Province, dove risiedevano a spese pubbliche i convittori selezionati dagli intendenti provinciali, trova spazio nel titolo X.

Una innovazione riguarda i collegi dei dottori (tit. VII, cap. I-II): vi si prevede, oltre alle solite regole per l'ammissione, anche un collegio dottorale per la Facoltà di filosofia ed arti, che ne era priva.

Un titolo speciale (tit. VIII) viene riservato al Magistrato del Protomedicato, organo incaricato del controllo in materia sanitaria, in particolare di tutelare la salute pubblica e di sorvegliare l'attività di medici, chirurghi, speciali e in genere di quanti confezionano prodotti alimentari. Alla chirurgia – comprensiva anche delle altre specialità come flebotomia, oculistica, odontoiatria e ostetricia – è riser-

vato il titolo IX, in quanto l'esercizio di questa disciplina a quel tempo non era connesso alla laurea medicina, ma costituiva una sorta di specializzazione a sé stante. Le norme delle Costituzioni del 1729 sulle stesse materie erano assai più succinte, mentre nel 1772 si trova una disciplina assai articolata, segno della crescente considerazione in cui erano tenute. È noto che i laureati in medicina rifuggivano dal cavare sangue – allora, com'è noto, una delle pratiche curative più diffuse – e dall'incidere le carni, poiché considerate attività vili e ne lasciavano il compito ai barbieri o ai chirurghi veri e propri. Luigi XV per primo fondò l'Accademia reale di chirurgia e questo modello contribuì a favorire la separazione dei chirurghi professionali dagli altri pratici della materia. Nel regno sardo la chirurgia era una specialità ufficiale fin dai tempi di Vittorio Amedeo II, e acquistò prestigio grazie all'azione del grande chirurgo torinese Giovanni Ambrogio Bertrandi, fondatore di una rinomata scuola pratica.

Una situazione abbastanza analoga a quella dei chirurghi è rappresentata dagli architetti, misuratori e agrimensori, i cui corsi di specializzazione para-universitaria trovano apposita disciplina nel titolo XIV.

Al settore della scuola primaria e secondaria è riservato il titolo XV; vi si tratta delle scuole di grammatica, umanità e retorica, presenti nei comuni principali e delle altre sedi scolastiche inferiori, comunque tutte sempre sottoposte gerarchicamente al Magistrato della Riforma ed ai suoi programmi didattici.

Allo scopo di meglio garantire l'osservanza delle direttive del Magistrato, continuavano ad essere presenti dei riformatori e assessori nei capoluoghi di provincia (tit. XVII; per la Savoia esisteva un apposito organo locale, il Consiglio della Riforma di Chambéry (tit. XVI).

Sullo schema di quanto era avvenuto nel 1729, accanto alle Costituzioni emanate dal sovrano si collocano i già citati *Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di*

*Torino*, pubblicati anch'essi nel 1772; all'elaborazione collaborò il latinista Goffredo Franzini, autore in particolare della *Istruzione intorno la maniera d'insegnare nelle pubbliche scuole*. Suddivisi in trenta capitoli – mentre la versione del 1729 ne contemplava solo ventidue – ricalcano il modello precedente, apportandovi qualche aggiunta e qualche specificazione che spesso hanno carattere un po' pedante.

Si inizia con i requisiti morali richiesti agli studenti – la loro condotta viene regolata dal cap. VII -, con le pratiche devozionali obbligatorie (cap. I e II); seguono le disposizioni sull'elezione del rettore e sugli aspetti cerimoniali – precedenze e insegne – del rettore e dei professori (cap. III e IV, con una ulteriore integrazione al cap. XXVII, riservato alle funzioni funebri). All'attività di questi ultimi sono riservati i capi V e VI (però gli emolumenti accademici sono al cap. XXX), mentre gli studenti sono disciplinati dai capi VII-VIII. Gli esami e la collazione dei gradi accademici trovano spazio nei capi IX-XVI. Successivamente trovano posto le regole emanate per i collegi dei dottori di Facoltà (cap. XVII), e per il personale amministrativo dell'Ateneo, segretario e impiegati, tesoriere, bibliotecari, custode del museo, bidelli e affini (cap. XIX-XXV). Concludono i *Regolamenti* le disposizioni sulle scuole inferiori e sulle modalità didattiche da seguire al loro interno (cap. XXVIII e *Istruzione successiva*). Questo corpo normativo, dopo la dominazione francese e napoleonica degli Stati sabaudi, fu ripristinata alla Restaurazione e rimase in vigore, seppure con alcune modifiche, fino alle riforme scolastiche del 1846.

A conclusione di questo colpo d'occhio sul sistema scolastico piemontese s'impone un confronto con la situazione contemporanea e qualche riflessione in generale: le innovazioni didattiche sabaude furono una tipica espressione del riformismo del secolo; e, sebbene pionieristiche, non restarono un episodio iso-

lato. A distanza di decenni, altri sovrani europei attuarono provvedimenti analoghi nei propri territori, in parte sull'onda del riformismo illuminato, così come accadde in Francia oltre che nei domini della casa d'Asburgo, in parte – specie in Italia – ispirandosi, in qualche misura, anche alla realtà scolastica realizzata in area sabauda.

Un simile influsso è abbastanza riconoscibile nel ducato di Parma; qui il governo 'illuminato' di Guillaume Du Tillot, sia sotto il duca Filippo di Borbone, sia con il figlio don Fernando, provvide al riordinamento degli studi. Tenendo parzialmente d'occhio il modello piemontese, suggerito dal teatino Paolo Maria Paciaudi, torinese, accanito antigesuita, consigliere del governo, si arrivò a proibire qualsiasi scuola privata, si vietò l'uso di libri di testo non approvati dallo Stato, persino i chierici dei seminari diocesani furono costretti a frequentare gli istituti pubblici; tutto l'insegnamento fu sottoposto all'apposito Magistrato dei riformatori degli studi e la scuola fu resa gratuita.

Nel regno di Napoli il rinnovamento scolastico iniziò con Carlo III di Borbone ed il suo ministro Bernardo Tanucci ed ebbe ulteriori piani di riforma dopo la cacciata della Compagnia di Gesù avvenuta nel 1767.

Al riformismo illuminato della casa d'Austria non che allo spirito anticuriale e antigesuitico del giansenismo, favorevole ad una didattica semplice, aperta a tutti e in lingua volgare, si riconnettono principalmente le innovazioni scolastiche in Lombardia e nel granducato di Toscana. L'Università di Pavia diventò il maggior centro culturale del giansenismo italiano; le scuole private lombarde furono contrastate, vennero fondati istituti pubblici, fu favorita l'istruzione elementare gratuita, i seminari diocesani furono assoggettati alla pubblica autorità, fu imposta l'uniformità didattica ovunque con manuali preventivamente approvati dallo Stato. Il giansenismo giurisdizionalista dell'imperatore Giuseppe II si affermò anche in campo scolastico.

In Toscana il granduca Pietro Leopoldo, consigliato da Scipione de' Ricci, vescovo giansenista di Prato e Pistoia, uniformò i programmi didattici, soppresse gli istituti privati, favorì l'istruzione femminile, riformò i seminari come era avvenuto in Lombardia, allargò l'istruzione al popolo.

Nel solco dell'assolutismo settecentesco e della conseguente pressoché generale politica giurisdizionalista dei governi cattolici europei, le riforme scolastiche di cui il sovrano sabauda fu precursore miravano non solo a strappare una volta per tutte la scuola al clero, attraverso la creazione di una struttura didattica diretta esclusivamente dallo Stato, ma contestualmente puntavano alla formazione delle élites, dei ceti dirigenti e dei funzionari statuali attraverso rinnovati programmi culturali, aggiornati in base allo sviluppo contemporaneo delle scienze. Non va comunque trascurato che la mira principale dell'assolutismo statale nel determinare i nuovi orientamenti degli studi non puntava tanto all'amore della cultura fine a se stesso, quanto piuttosto a rendere pure la scuola uno degli strumenti di dominio sui sudditi e sulle tendenze politiche e di governo.

In un simile contesto di strategie culturali, il risultato vantaggioso per lo Stato conseguito dai sovrani sabaudi non poteva passare inosservato; anzi, opportunamente rielaborato, lo schema piemontese – connotato da uno spiccato autoritarismo anche intellettuale tale da non favorire la libera ricerca scientifica universitaria – si prestava ad essere riprodotto nel tempo, ovviamente con le modifiche suggerite dalle circostanze concrete.

Ne costituisce significativo esempio la riforma scolastica attuata da Napoleone nell'impero francese, ispirata, come ha rilevato Mario Viora, in buona misura all'esperienza settecentesca subalpina. Infatti l'assetto dell'Università imperiale istituita dal Bonaparte realizzò una nuova versione del modello amedeano. L'Università imperiale costituiva il punto di equili-

brio di tutto il sistema scolastico: non era solo la sede delle tradizionali Facoltà accademiche, ma il centro di formazione di ogni docente, anche delle scuole secondarie, il quale avrebbe dovuto obbedire ad essa come un soldato obbedisce ai superiori; così esclusivamente dall'Ateneo imperiale sarebbe dipeso l'insegnamento di ogni grado in tutto l'impero.

L'episodio potrebbe essere valutato come l'ulteriore riprova della efficienza riconosciuta all'impostazione della scuola sabauda: in particolare della sua capacità di adattamento nel tempo, non che della sua facile attuazione all'interno di uno Stato autoritario come quello napoleonico.

## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- T. VALLAURI, *Storia delle Università degli studi del Piemonte*, 3 voll., Torino 1845-1846
- Della costituzione dell'Università di Torino dalla sua fondazione all'anno 1848. Memoria storica*, Torino 1848
- M. VIOVA, Gli ordinamenti dell'Università di Torino nel secolo XVIII, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", XLV (1947), pp. 42-54
- F. COGNASSO, *Vita e cultura in Piemonte dal Medioevo ai giorni nostri*, Torino 1969
- G. S. PENE VIDARI, *I professori di diritto*, in *L'Università di Torino. Profilo storico e istituzionale*, a cura di F. TRANIELLO, Torino 1993, pp. 82-91
- M. ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabauda. Istruzione secondaria dalla Ratio studiorum alle costituzioni del 1772*, Torino 1987
- G. RICUPERATI, *Il Settecento*, in *L'Università di Torino* cit., pp. 23-27
- D. BALANI, *Toghe di Stato. La facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino 1996
- P. DELPIANO, *Il trono e la cattedra. Istruzione e formazione dell'élite nel Piemonte del Settecento*, Torino 1997
- J. PORTEMER, *La politique royale de l'enseignement du droit en France au XVIIIe siècle. Ses survivances dans le régime moderne*, in "La Revue d'Histoire des facultés du Droit et de la Science juridique", 7 (1988), pp. 15-43